

STATUTO DELLA SOCIETA'

Credico Finance 4 S.r.l.

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione Credico Finance 4 S.r.l. (di seguito la "Società").

Art. 2 - OGGETTO SOCIALE

2.1 La Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, come successivamente modificata e integrata (di seguito la "Legge 130/99"), mediante l'acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, finanziato attraverso il ricorso all'emissione (da parte della Società, ovvero di altra società costituita ai sensi della Legge 130/99) di titoli di cui agli articoli 1, comma 1, lett. b), e 5 della Legge 130/99. La Società potrà altresì realizzare operazioni di cartolarizzazione di crediti secondo modalità di cui all'articolo 7 della Legge 130/99.

2.2 In conformità alle disposizioni della Legge 130/99, i crediti acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna

[#p#](#)

operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi alle eventuali altre operazioni di cartolarizzazione compiute dalla Società, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. Ognuno di tali patrimoni separati è destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla Società o da altra società, per finanziare l'acquisto dei crediti che del suddetto patrimonio fanno parte, nonché al pagamento dei costi della relativa operazione di cartolarizzazione.

2.3 Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge 130/99, la Società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione di mutui e finanziamenti, la costituzione di pegni e di altre forme di garanzia, e operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie (inclusi crediti aventi caratteristiche simili a quelli già oggetto di cartolarizzazione) dei fondi derivanti dalla gestione dei

[#p#](#)

crediti acquistati, non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 5 della Legge 130/99 e dei costi dell'operazione.

La Società potrà inoltre, in presenza delle condizioni stabilite per ciascuna operazione di cartolarizzazione e a vantaggio dei portatori dei titoli emessi dalla medesima nell'ambito della stessa, cedere a terzi i crediti acquistati nonché compiere ogni altra attività che le è consentita dalla Legge 130/99.

2.4 La Società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - SEDE SOCIALE

3.1 La Società ha sede nel comune di Roma all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c..

3.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie, unità locali operative (ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune suindicato. Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da

#p#

quello indicato.

Art. 4 - DURATA

4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

4.2 I soci eleggono domicilio per i loro rapporti con la Società presso il domicilio ed il numero di utenza fax indicato nel Libro Soci.

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

L'iscrizione a libro dei soci, previo deposito al Registro Imprese, è condizione per l'assunzione della qualità di socio.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il Capitale Sociale è fissato in Euro 10.000 (diecimila).

Art. 6 - QUOTE

6.1 Le quote sociali sono nominative ed individuali e non

#p#

possono essere rappresentate da azioni. Ogni socio può però ottenere dalla Società un certificato attestante la sua qualità di socio e l'ammontare della quota da lui posseduta.

6.2 In caso di comproprietà di una quota sociale, i diritti dei contitolari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

6.3 In nessun caso le quote sociali potranno essere costituite in pegno o altra garanzia, né le stesse potranno essere concesse in usufrutto.

Art. 7 - CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE

7.1 Le quote sociali possono essere liberamente trasferite tra i soci.

7.2 Salvo quanto previsto al successivo articolo 7.7, il socio che intenda alienare a terzi non soci, sotto qualsiasi forma, la propria quota o frazione di quota dovrà offrirla preventivamente in prelazione a tutti gli altri soci, iscritti nel Libro Soci, inviando a tutti i soci (presso il loro domicilio risultante dal Libro Soci) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spediti in copia per conoscenza anche all'Organo Amministrativo. Nella comunicazione devono essere indicate l'identità del potenziale acquirente, le condizioni

#p#

della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento, i criteri di valutazione delle quote da trasferire e ogni patto contrattuale; i criteri di valutazione dovranno comunque tenere conto del reale patrimonio sociale e riferirsi agli elementi contenuti nell'ultimo bilancio approvato. Il diritto di prelazione da parte degli altri soci dovrà essere esercitato, pena la sua decadenza, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'offerta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione della quota (o frazione di essa) per la quale la prelazione è esercitata, da inviare al socio offerente e in copia per conoscenza all'Organo Amministrativo e agli altri soci.

7.3 La prelazione sarà validamente esercitata nei limiti della totalità della quota offerta. Nel caso in cui la quota complessivamente richiesta dai soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore alla quota offerta, si farà luogo ad un'assegnazione della quota offerta in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei soci esercitanti la prelazione.

7.4 Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora la quota complessivamente richiesta dai soci che intendono

#p#

esercitare la prelazione sia inferiore a quella offerta, la prelazione si intenderà come non esercitata e il socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati agli altri soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, la quota sarà nuovamente soggetta alla clausola di prelazione secondo le modalità indicate nei precedenti articoli 7.2 e 7.3.

7.5 Il presente articolo si applica anche al trasferimento dei diritti di opzione relativi ad eventuali aumenti di capitale.

7.6 Qualunque trasferimento compiuto in violazione del disposto del presente articolo risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri soci.

7.7 In deroga a quanto previsto al precedente articolo 7.1, nel caso di soci persone giuridiche, questi potranno liberamente trasferire le quote sociali in favore di società controllanti, controllate da o sotto comune controllo con la società cedente.

7.8 Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito

#p#

nel Registro delle Imprese ai sensi di legge.

Art. 8 - RECESSO

8.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma, del Codice Civile.

8.2 I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'art. 2469, secondo comma, del Codice Civile.

8.3 Il diritto di recesso spetta negli altri casi previsti dalla legge.

8.4 Il socio che intende esercitare il diritto di recesso deve

#p#

darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella lettera raccomandata dovranno essere indicati: le generalità del socio recedente, il suo domicilio e l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Gli Amministratori dovranno comunicare agli altri soci e annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

8.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima

#p#

ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

8.6 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. A tal fine, esso è determinato dagli Amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. Qualora vi sia disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica, in tal caso, il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli

##

altri soci. In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

8.7 Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Art. 9 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

9.1 La Società ha la facoltà di acquisire dai soci versamenti o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nei limiti e con i criteri stabiliti dal CICR, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385, e delle altre prescrizioni normative vigenti, affinché tale acquisizione non sia considerata raccolta di risparmio tra il pubblico.

9.2 Le somme eventualmente da rimborsare ai soci ai sensi del punto precedente, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto, saranno infruttifere di interessi.

Art. 10 - DECISIONI DEI SOCI

10.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli

#p#

argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

10.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate nell'art. 2479 del Codice Civile.

10.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ad eccezione degli argomenti indicati ai numeri 4) e 5) dell'art. 2479, secondo comma, del Codice Civile. Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Art. 11 - DIRITTO DI VOTO

11.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

11.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Non possono partecipare alle decisioni, tanto se adottate con il metodo assembleare quanto assunte in base al metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi o i soci la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466,

[#p#](#)

quinto comma, del Codice Civile.

Art. 12 - ASSEMBLEA

12.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

12.2 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea.

12.3 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

12.4 L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

12.5 L'Organo Amministrativo deve, altresì, convocare l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un

[#p#](#)

progetto o di una relazione da essi predisposta. In caso di impossibilità dell'Organo Amministrativo o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

12.6 Sono demandate per statuto, ai sensi dell'art. 2479, primo comma, del Codice Civile, alla competenza esclusiva dell'assemblea, le seguenti materie:

(1) l'acquisto di crediti e la cessione, l'alienazione e/o il trasferimento a qualsiasi titolo di crediti acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione nonché la creazione sugli stessi di garanzie reali o personali e, più in generale, il compimento di atti di disposizione a qualsiasi titolo in relazione a tali crediti (anche singolarmente considerati), in conformità a quanto previsto nei contratti ed accordi conclusi dalla Società nel contesto di ciascuna operazione di cartolarizzazione e nel pieno rispetto dei relativi contratti ed accordi e, in particolare, nell'ambito di transazioni e altri accordi strumentali al recupero dei singoli crediti cartolarizzati;

(2) l'emissione di titoli e/o l'assunzione di finanziamenti da parte della Società, volti al reperimento della provvista necessaria all'acquisto di crediti nell'ambito di ciascuna

[#p#](#)

operazione di cartolarizzazione.

12.7 L'Assemblea, è convocata dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea (o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza) mediante lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, inviato ai soci al domicilio risultante dal Libro Soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultano espressamente dal libro dei soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma). L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può, inoltre, essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questa non può avere luogo

#p#

nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea delibera sulle materie che avrebbero dovuto essere trattate nella prima convocazione.

12.8 In mancanza delle formalità suddette, le Assemblee si reputano regolarmente costituite quando vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'Organo Amministrativo in carica e tutti i Sindaci effettivi (o il Revisore), se nominati, sono presenti o informati. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenesse sufficientemente informato.

12.9 Se i componenti l'Organo amministrativo, o i Sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

12.10 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla società, anche da persone non socie, con l'osservanza delle norme di legge. Spetta al

#p#

Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea e la sua regolare costituzione.

12.11 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza dei soci intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare che l'Assemblea sia stata regolarmente convocata e sia regolarmente costituita, nonché condurre e regolare la discussione, determinare le modalità di votazione ed accertare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina, inoltre, un Segretario anche non socio.

Delle deliberazioni assembleari verrà redatto un apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, riportato nell'apposito libro.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; il verbale deve altresì indicare le

##

modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

12.12 L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e per statuto.

L'Assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea, regolarmente costituita, delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, del Codice Civile nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Con riguardo alle materie di cui all'Articolo 12.6 del presente statuto, demandate alla competenza esclusiva dell'Assemblea ai sensi dell'Articolo 2479, primo comma, del Codice Civile, essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75 (settantacinque) per cento del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

#p#

12.13 L'Assemblea potrà svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

(1) siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

(2) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(3) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(4) sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

(5) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti

#p#

potranno convenire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Art. 13 - CONSULTAZIONE SCRITTA E/O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

13.1 In alternativa al metodo assembleare descritto all'art. 12 che precede, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

13.2 Con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere necessariamente adottate mediante deliberazione assembleare.

13.3 Qualora si opti per il metodo della consultazione scritta, essa dovrà avvenire su iniziativa di uno o più

#p#

Amministratori o di almeno tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

13.4 La consultazione scritta si sostanzia in una proposta di deliberazione da inviare a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

13.5 Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

13.6 Entro i quindici giorni successivi alla comunicazione della proposta, i soci devono trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

13.7 L'Organo Amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, Amministratori e Sindaci, se nominati, indicando:

#p#

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

13.8 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

13.9 Nel caso si scelga il metodo del consenso espresso per iscritto, il socio dovrà rendere una dichiarazione scritta con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiarerà di essere sufficientemente informato.

13.10 I consensi così formati possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

13.11 La decisione dei soci si considera validamente assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra descritte ed entro quindici giorni dalla prima comunicazione, i consensi di tanti soci che rappresentino

#p#

almeno la metà del capitale sociale.

13.12 L'Organo Amministrativo raccoglie i consensi scritti ricevuti e comunica i risultati a tutti i soci, Amministratori, Sindaci e Revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

13.13 Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Art. 14 - AMMINISTRAZIONE

14.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri anche non soci, secondo le determinazioni dei soci. Per Organo Amministrativo si intende, dunque, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione.

14.2 Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalle leggi e dai

#p#

regolamenti vigenti in relazione all'attività svolta dalla Società.

14.3 L'Amministratore Unico ovvero gli Amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea e durano in carica per il periodo stabilito in sede di nomina, salvo il caso di rinuncia o di revoca da parte dell'Assemblea, e sono rieleggibili.

14.4 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

14.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

14.6 Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e si dovrà provvedere a convocare, senza ritardo, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Il Consiglio di Amministrazione, se non vi provvede

#p#

l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi componenti un Vice Presidente, nonché un Segretario, anche estraneo alla Società.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Art. 16 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -
METODO COLLEGIALE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in adunanza collegiale o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

16.2 In caso sia prescelto il metodo collegiale, il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure da almeno due Sindaci, se nominati.

16.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti

[#p#](#)

gli Amministratori, Sindaci effettivi e Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso, d'urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno

16.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ed in caso di suo impedimento od assenza, dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo dal Consigliere designato dal consiglio stesso.

16.5 In deroga a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

#p#

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

16.6 Fatto salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

16.7 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare validamente, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli Amministratori e, se eletti, tutti i Sindaci effettivi in carica.

16.8 Le deliberazioni inerenti alle materie di seguito specificate sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con

[#p#](#)

il voto favorevole di tutti gli Amministratori in carica meno uno:

1. la sottoscrizione, la modifica e/o l'integrazione, la rinnovazione, la novazione, la cessione e/o la risoluzione di tutti i contratti, atti, accordi e qualsiasi altro documento afferenti ciascuna operazione di cartolarizzazione approvata dall'Assemblea fatto salvo che gli stessi siano richiesti e/o dovuti per legge, normativa secondaria e/o istruzioni/provvedimenti emanati dalle autorità di vigilanza;

2. la stipulazione di qualsivoglia contratto di investimento diverso dal deposito in conto corrente dei fondi derivanti dall'incasso e/o dal recupero dei crediti cartolarizzati o dal riacquisto di nuovi crediti, fermi restando i limiti posti dalla Legge 130/1999;

3. la redazione, la conclusione e la stipulazione di qualsivoglia contratto, accordo, atto o documento necessario ed opportuno per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione, diverso da quelli di cui ai punti che precedono;

4. la nomina di un Comitato Esecutivo e/o di Amministratori Delegati e/o di Direttori Generali e l'attribuzione dei relativi poteri;

#p#

5. la nomina e la revoca di mandatari e procuratori ad negotia della Società per la redazione, la stipulazione e la conclusione di qualsivoglia contratto, accordo, atto o documento di cui ai punti che precedono.

Le medesime attribuzioni sono di competenza esclusiva dell'Amministratore Unico se nominato.

16.9 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal Segretario della riunione.

16.10 Le copie dei verbali fanno fede se sottoscritte dal presidente della riunione e controfirmate dal Segretario della medesima.

Art. 17 - CONSULTAZIONE SCRITTA E/O CONSENSO PER ISCRITTO

17.1 In alternativa al metodo collegiale, nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475, ultimo comma, del Codice Civile per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell'osservanza di

#p#

quanto sopra previsto.

17.2 In caso di decisioni da adottarsi mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui al precedente art. 13.

17.3 Gli amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Art. 18 - POTERI DI GESTIONE

18.1 Qualunque sia il sistema di amministrazione prescelto, l'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e ha, in particolare, il potere di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quanto la legge ed il presente statuto riservano all'Assemblea dei soci.

18.2 L'Organo Amministrativo avrà facoltà di nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

#p#

Art. 19 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

19.1 Qualunque sia il sistema di amministrazione, il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale.

19.2 In particolare, la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Salva diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale della Società spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti dei poteri delegatigli.

19.3 La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a terzi dalla persona o dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o, direttamente, ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la carica di Amministratore Delegato o di Amministratori Delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 del

[#p#](#)

Codice Civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma quinto, del Codice Civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

19.5 Le cariche di Presidente e Vicepresidente si possono cumulare con quella di Amministratore Delegato.

Art. 20 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

20.1 Gli Amministratori della Società avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

20.2 I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio.

20.3 In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di Consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 20-bis - DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE E SOCIETARIA

L'assemblea dei soci, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, ove esista, nomina il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti contabili e societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.lgs n. 58/1998 (TUF).

Possono assumere la carica di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari gli amministratori

#p#

in carica della società.

Il compenso è stabilito dall'assemblea dei soci.

La cessazione della carica di amministratore comporta automaticamente la decadenza dalla nomina di Dirigente Preposto.

Art. 21 - DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

22.1 La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei soli casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 del Codice Civile, restando negli altri casi a discrezione dei soci procedere alla nomina del Collegio Sindacale o di un Revisore.

22.2 Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

22.3 Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i Sindaci devono essere Revisori contabili, iscritti nel registro

#p#

istituito presso il Ministero di Giustizia.

22.4 I Sindaci sono nominati dai soci. I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

22.5 I Sindaci sono rieleggibili. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

22.6 Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

22.7 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

22.8 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla decisioni dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa

##

dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Art. 23 - COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

23.1 Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del Codice Civile ed esercita il controllo contabile sulla società.

23.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, primo comma, del Codice Civile.

23.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

23.4 I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

23.5 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta

#p#

giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 16.5 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - BILANCIO E UTILI

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Art. 24 -bis - RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE

Ai sensi dell'art. 154-ter del Tuf (D.lgs 1998/58), entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, la società pubblica una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione del Dirigente Preposto alla redazione della documentazione contabile e societaria

TITOLO V

Art. 25 - SCIoglimento

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. In

#p#

caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando: il numero dei liquidatori; in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile; a chi spetta la rappresentanza della Società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

26.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da Amministratori e Sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha

#p#

sede la società.

26.2 Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

26.3 Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

26.4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio arbitrale.

Art. 27 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata contenute nel Codice Civile, nonché le disposizioni di legge e regolamentari in materia di cartolarizzazione di crediti.

F.to: Antonio Bertani - Salvatore Mussumeci notaio.

#p#